



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/32 DEL 23.4.2013

Oggetto: Commissione consiliare d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali. Risoluzione n. 41/2012 sulla corretta interpretazione dell'art. 4 della L.R. n. 15/2010 nonché sulla mancata applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 12/2011. Indirizzi applicativi.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, con la risoluzione del 25 ottobre 2012, la Commissione in oggetto ha formulato, in merito alle norme di legge qui di seguito indicate nei punti a) e b), interpretazioni divergenti da quelle definite dall'Assessorato nel darvi applicazione ed ha invitato all'adozione di adeguati atti di indirizzo diretti agli uffici competenti perché applichino le norme secondo le sue indicazioni.

Ciò detto, l'Assessore, prima di entrare nel merito, evidenzia che le asserzioni interpretative contenute nella risoluzione non costituiscono "interpretazione autentica" delle relative norme, definibile, questa, soltanto con nuove norme di legge; di conseguenza le stesse asserzioni non si impongono in via immediata nei confronti dei titolari degli uffici: questi infatti, pur tenuti evidentemente a valutarle tenendo conto che provengono da organo consiliare, sono comunque responsabili in via esclusiva per gli atti di gestione. Invece, l'adozione dei richiesti atti di indirizzo ricade nella responsabilità politica e amministrativa dell'Assessore e della Giunta e comporta la condivisione delle interpretazioni contenute nella risoluzione o comunque che le relative norme consentano soluzioni nel senso indicato dalla medesima.

Le norme in questione sono:

- a) l'art. 4 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15, nella parte relativa ai requisiti necessari perché i dipendenti dell'agenzia Sardegna promozione possano essere reinseriti, a domanda, nell'organico dell'Amministrazione regionale per far fronte alle esigenze di promozione del settore agroalimentare;
- b) l'art. 19 della L.R. 30 luglio 2011, n. 12, laddove prevede che ai giornalisti dell'ufficio stampa regionale si applichi l'art. 10 del contratto nazionale di lavoro giornalistico "qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3" secondo cui "ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di



informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare”;

- c) l'art. 11 della L.R. 4 agosto 2011 n. 16 concernente l'inquadramento del personale ex ETI (Ente Tabacchi Italiani) con particolare riguardo alla mancata definizione di tali inquadramenti nell'Agenzia regionale per il lavoro.

Sui predetti punti, l'Assessore precisa quanto segue.

Punto c)

Non vengono in rilievo problemi interpretativi. La questione riguarda l'Agenzia regionale per il lavoro, tenuta ad inquadrare il personale del soppresso ETI, ivi in servizio, con le modalità indicate nella norma stessa. Le difficoltà riscontrate dall'Agenzia sono dovute alle modalità previste per l'inquadramento, richiedenti il riconoscimento delle mansioni effettivamente espletate dal personale interessato, e quindi complesse valutazioni che hanno determinato contenziosi sindacali. A un primo intervento dell'Assessore, in occasione del controllo della relativa determinazione, non hanno fatto seguito ulteriori atti. È necessario tuttavia concludere le procedure in questione e quindi invitare l'Agenzia competente a portarle a compimento entro un congruo termine.

Punto a)

L'art. 4 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15, prevede la possibilità di rientro nell'organico dell'Amministrazione dei dipendenti - forniti di “documentata esperienza in materia di promozione” - già transitati, con procedure di mobilità volontaria, presso l'Agenzia Sardegna Promozione: rientro finalizzato a “far fronte alle esigenze relative alle attività di promozione e valorizzazione del comparto agro-alimentare”. Questa dichiarata finalità ha guidato l'applicazione della norma assieme a valutazioni attinenti alla funzionalità delle strutture interessate (Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro –Pastorale e Agenzie Sardegna Promozione) e alla mancanza di specifica copertura finanziaria.

Infatti, i dipendenti sono stati selezionati sulla base dell'esperienza maturata da oltre due anni in campo agro-alimentare, considerando anche che il generico requisito dell'esperienza in ambito promozionale poteva essere riconosciuto a favore di quasi tutti i dipendenti dell'Agenzia per il fatto stesso di operare in essa (la cui missione principale è proprio l'attività di promozione): il che di fatto avrebbe dato luogo al trasferimento all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale di 7 dipendenti su 18 dell'Agenzia. Pertanto, dando peso alla finalità della legge, si è anche inteso salvaguardare le esigenze sia dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, sia dell'Agenzia Sardegna Promozione, senza trascurare il fatto che la norma, priva di copertura



finanziaria, andava ad incidere sul programma di assunzioni e di stabilizzazioni già avviato e sulle risorse a ciò destinate riducendone i posti.

L'interpretazione della norma contenuta nella risoluzione della Commissione in oggetto si fonda sulla formulazione letterale, il che porta a dare esclusivo rilievo al requisito dell'esperienza dei dipendenti nel campo della promozione. Ciò detto, va considerato che "le esigenze relative alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità del comparto agro alimentare" che costituiscono la finalità della norma possono fungere da parametro per determinare il numero dei transiti. Ma è da dirsi che oggi, a seguito alla predetta risoluzione, la Direzione generale dell'Agricoltura, richiamando anche le competenze acquisite nel campo della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15, comma 18) ha manifestato l'esigenza di avvalersi di tutto il personale con esperienza in materia di promozione che ha richiesto l'applicazione della norma in questione.

Punto b)

La disposizione del comma 3 dell'art. 10 del contratto collettivo dei giornalisti cui rinvia l'art. 19 della L.R. n. 12/2011 indica quali destinatari della maggiorazione retributiva ivi prevista (+18% del minimo tabellare) esclusivamente i giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa "per la particolare natura delle loro prestazioni". È da sottolineare che mentre la norma regionale pone come condizione la dipendenza del giornalista da un'agenzia di stampa, ai fini del riconoscimento alla maggiorazione retributiva, nessun atto normativo qualifica l'ufficio stampa regionale come agenzia di stampa, così come d'altra parte un'eventuale assimilazione in concreto dell'uno (ufficio regionale) all'altra (agenzia) sembra preclusa sulla base della finalità e delle modalità operative proprie dell'agenzia di stampa (tecnicamente: "agenzia di informazione quotidiana per la stampa"): reperire l'informazione primaria, verificarla e metterla a disposizione degli altri organi d'informazione in tempo reale; ciò che non si riscontra come dato costitutivo nell'ufficio regionale.

L'assunto della Commissione consiliare sembra invece far discendere direttamente dalle norme il diritto alla maggiorazione retributiva di cui trattasi: o dal citato art. 19 – ma, come si è visto, pone problemi la formulazione ipotetica della lettera b) del medesimo articolo; o dalle norme istitutive dell'ufficio stampa (articolo 11 della L.R. n. 3/2000) – ma tali norme non sembrano configurare il predetto ufficio come agenzia di stampa.

Esaurita la relazione l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione chiede che la Giunta si esprima in merito.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dopo ampia discussione in merito alla risoluzione n. 41/2012 della Commissione consiliare d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali;

visto l'art. 8 della L.R. n. 31/1998;

ritenuto quanto al punto a) della suesposta relazione di poter condividere l'interpretazione contenuta nella predetta risoluzione, e conseguentemente di adottare apposito conforme atto d'indirizzo interpretativo ed applicativo; quanto al punto b), di non riscontrare la sussistenza di sufficienti elementi per aderire all'interpretazione delineata nella medesima risoluzione; quanto al punto c) di emanare specifica direttiva nei confronti dell'Agenzia regionale per il lavoro;

considerato che, come rappresentato dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, relativamente all'atto di indirizzo interpretativo e applicativo di cui al suindicato punto a) occorre tenere conto dell'impatto che si avrebbe sulla funzionalità dell'Agenzia Sardegna Promozione nel caso in cui tutto il personale interessato esprimesse l'opzione per il rientro nei ruoli dell'Amministrazione regionale in quanto il già ristretto contingente, attualmente assegnato all'Agenzia (18 unità) sarebbe ridotto di circa un terzo con conseguente pregiudizio per il suo funzionamento;

ritenuto che, per evitare che tale situazione pregiudichi gravemente lo svolgimento dei compiti istituzionali, è indispensabile, come rappresentato dalla medesima Agenzia con nota n. 394 del 30.1.2013, l'acquisizione di un contingente di personale corrispondente almeno al numero delle professionalità in uscita; e che tale contingente venga acquisito, nell'immediato, mediante l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, anche temporanea, nell'ambito del comparto;

considerato che l'Agenzia è comunque tenuta ad aggiornare la propria programmazione triennale del fabbisogno (art. 54 della L.R. n. 31/1998) adottata con determinazione del Direttore centrale n. 265 del 29.6.2010, da definirsi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 48/23 dell'11.12.2012

DELIBERA

- di invitare l'Agenzia per il Lavoro, con riferimento all'art. 11 della L.R. 4 agosto 2011 n. 16, a definire l'inquadramento del personale ex E.T.I. entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione;
- di adottare quale indirizzo interpretativo e applicativo dell'art. 4 della L.R. 17 novembre 2010, n. 15, l'assunto secondo cui è requisito per l'applicazione della medesima la documentata



esperienza in materia di promozione del personale di Sardegna Promozione che abbia fatto domanda di rientro nell'Amministrazione regionale, destinando il personale medesimo alla Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale per svolgere attività di promozione e valorizzazione del settore agroalimentare;

- di dare mandato all'Agenzia Sardegna Promozione di aggiornare la propria programmazione triennale del fabbisogno (art. 54 della L.R. n. 31/1998) adottata con determinazione del Direttore centrale n. 265 del 29.6.2010, da definirsi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 48/23 dell'11.12.2012;
- di dare mandato all'Agenzia Sardegna Promozione, al fine di evitare che tale situazione pregiudichi gravemente lo svolgimento dei compiti istituzionali, di avviare, in raccordo con la Direzione generale dell'Organizzazione e Metodo e del Personale, le procedure per l'acquisizione di un contingente di unità corrispondente alle professionalità in uscita mediante processi di mobilità volontaria, anche temporanea, nell'ambito dell'Amministrazione, Enti ed Agenzie del comparto. Per la copertura dei posti individuati nell'ambito della programmazione triennale e alla quale non possa farsi fronte mediante le predette procedure di mobilità, l'Amministrazione regionale potrà incrementare il numero dei posti dei concorsi già in essere o prevedere nuove procedure concorsuali per il reclutamento di figure professionali connesse alle specifiche esigenze dell'Agenzia Sardegna Promozione;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di proporre le conseguenti modifiche del Programma di reclutamento 2010 – 2012, approvato con la citata deliberazione n. 48/23 dell'11 dicembre 2012.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci